

PROMEA cassa assegni familiari

Statuti

validi dal 1° gennaio 2022

Indice

Articolo 1	Nome	3
Articolo 2	Sede	3
Articolo 3	Scopo.....	3
Articolo 4	Affiliazione	3
Articolo 5	Uscita / esclusione	4
Articolo 6	Conseguenze dell'uscita.....	4
Articolo 7	Organi della cassa	4
Articolo 8	Posizione dell'assemblea dei membri	4
Articolo 9	Assemblea ordinaria dei membri.....	4
Articolo 10	Assemblea straordinaria dei membri	4
Articolo 11	Diritto di proposta dei membri	4
Articolo 12	Competenze dell'assemblea dei membri / delibere	5
Articolo 13	Composizione del consiglio direttivo della cassa / durata del mandato	5
Articolo 14	Diritto all'informazione del consiglio direttivo della cassa.....	5
Articolo 15	Obblighi del consiglio direttivo della cassa	5
Articolo 16	Competenze del consiglio direttivo della cassa.....	5
Articolo 17	Convocazione del consiglio direttivo della cassa	6
Articolo 18	Composizione e compiti del comitato del consiglio direttivo.....	7
Articolo 20	Competenze / compiti particolari del gerente della cassa	7
Articolo 21	Compiti delle agenzie	7
Articolo 22	Ufficio di controllo / mandato di revisione / compito.....	8
Articolo 23	Prestazioni contributive / contributi.....	8
Articolo 24	Diritto agli assegni.....	8
Articolo 25	Indennità per assenze / assegni di nascita facoltativi	8
Articolo 26	Diritto al salario in caso di decesso	8
Articolo 28	Esenzione dalle prestazioni secondo i contratti collettivi di lavoro	9
Articolo 30	Spese d'amministrazione	9
Articolo 31	Responsabilità	9
Articolo 32	Disposizioni relative ai conteggi e alle intimazioni	9
Articolo 33	Prescrizione.....	9
Articolo 34	Ricorsi	10
Articolo 35	Diritto cantonale.....	10
Articolo 36	Diritto complementare	10
Articolo 37	Pubblicazioni	10
Articolo 38	Modifica degli statuti.....	10
Articolo 39	Scioglimento	10

Statuti della PROMEA cassa assegni familiari

Premessa

Le associazioni fondatrici AM Suisse, Unione Svizzera dei Grossisti del Ramo Sanitario USGRS, Associazione Mineralia, Associazione Svizzera dei negozi specializzati in orologeria e gioielleria, Associazione svizzera dei fornitori di gioielleria e di metalli preziosi, Associazione svizzera dei negozianti di pietre preziose, Associazione professionale svizzera degli incastonatori di gemme, imaging swiss - Associazione foto, OTTICASVIZZERA - associazione di optometria e ottica, Fotografi professionisti e videomaker svizzeri, Associazione Svizzera dei Commercianti di Materiali di Costruzione, Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica ASFL e ASSOCIAZIONE DI COMMERCIO swiss, hanno costituito, nell'interesse dei propri membri, la PROMEA cassa assegni familiari. Nel corso del tempo si sono aggiunte altre associazioni fondatrici, aderendo con i propri membri alla PROMEA cassa di compensazione. Le associazioni fondatrici e i membri promulgano i seguenti statuti ai sensi degli art. 60 segg. CC:

Nome, sede e scopo

Articolo 1 Nome

Sotto il nome di PROMEA cassa assegni familiari (denominata in seguito cassa assegni familiari) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 segg. CC. Essa è gestita dalla PROMEA cassa di compensazione, la quale ha ricevuto tale compito conformemente alle disposizioni previste dall'art. 63, cpv. 4 LAVS.

Articolo 2 Sede

La sede e il foro giuridico si trovano a Schlieren.

Articolo 3 Scopo

1. La cassa assegni familiari ha lo scopo di assicurare il versamento degli assegni familiari (assegni per figli e di formazione) conformemente alla Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (in seguito LAFam) nonché di ulteriori assegni secondo le disposizioni cantonali.
2. La cassa assegni familiari gestisce, per singoli membri di associazioni fondatrici o per singole associazioni e sezioni cantonali o regionali, una cassa indennità complementari all'IPG (CIM), che corrisponde alle persone assicurate indennità per prestazioni di servizio nell'armata svizzera in tempo di pace, nella Croce rossa, nel servizio civile e di protezione, per la partecipazione a corsi federali o cantonali per quadri di gioventù e sport e per quadri dei giovani tiratori, e ciò per ogni giorno di corso, per il quale ricevono un'indennità giornaliera o un soldo di funzione, nonché durante il periodo in cui percepiscono le indennità in caso di un congedo di paternità.
3. La cassa assegni familiari versa, a titolo facoltativo, per singole associazioni fondatrici o per singole associazioni e sezioni cantonali o regionali, assegni di nascita, indennità per assenze e prestazioni di diritto al salario in caso di decesso, in base alle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro. Ciò tuttavia soltanto in presenza di tali coperture assicurative.

Membri della cassa

Articolo 4 Affiliazione

1. Può affiliarsi chi è, contemporaneamente, membro sia di un'associazione fondatrice, sia della PROMEA cassa di compensazione. In caso di eccezioni, la decisione spetta al consiglio direttivo della cassa. Il consiglio direttivo della cassa gestisce un elenco delle associazioni fondatrici e dei membri.
2. I membri che appartengono anche a un'altra associazione professionale o interprofessionale con una propria cassa di compensazione hanno, secondo l'art. 117 cpv. 1 OAVS, la possibilità di scegliere fra le due casse.

Articolo 5 Uscita / esclusione

1. I membri che hanno dato le dimissioni o sono stati esclusi dalla PROMEA cassa di compensazione, perdono la loro qualità di membro della cassa assegni familiari. L'uscita o l'esclusione possono avvenire unicamente alla fine di un anno civile.
2. In caso di uscita o di cambiamento sono applicabili per analogia le disposizioni degli art. 117 segg. OAVS.

Articolo 6 Conseguenze dell'uscita

I membri usciti o esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione. Essi o i loro successori rimangono tuttavia responsabili verso la cassa assegni familiari per quanto riguarda tutti gli obblighi derivanti dalla qualità di membro.

Organi della cassa assegni familiari

Articolo 7 Organi della cassa

Gli organi della cassa assegni familiari sono:

l'assemblea dei membri (ordinaria e straordinaria)
il consiglio direttivo
il gerente della cassa
le agenzie della cassa
gli uffici di revisione
il comitato del consiglio direttivo

L'assemblea dei membri

Articolo 8 Posizione dell'assemblea dei membri

L'assemblea dei membri della cassa assegni familiari è l'organo supremo della cassa assegni familiari. Tutti i membri e le associazioni fondatrici dispongono di un voto. Le decisioni dell'associazione sono prese a maggioranza dei voti dei membri partecipanti. Le assemblee dei membri possono aver luogo anche mediante circolazione degli atti.

Articolo 9 Assemblea ordinaria dei membri

1. L'assemblea ordinaria dei membri ha luogo annualmente. Dev'essere convocata dal consiglio direttivo della cassa con un preavviso di almeno sei settimane, e comprendere l'ordine del giorno.
2. L'assemblea dei membri può deliberare solo in merito agli oggetti che figurano all'ordine del giorno.

Articolo 10 Assemblea straordinaria dei membri

L'assemblea straordinaria dei membri dev'essere convocata ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dall'assemblea ordinaria dei membri o dal consiglio direttivo della cassa. Essa può inoltre essere convocata su richiesta di un quinto dei membri o di un quinto delle associazioni fondatrici. La richiesta di convocazione dev'essere indirizzata al consiglio direttivo della cassa unitamente all'ordine del giorno. Per la convocazione valgono le stesse regole dell'assemblea ordinaria dei membri.

Articolo 11 Diritto di proposta dei membri

1. I membri affiliati possono sottoporre proposte al consiglio direttivo della cassa fino a 4 settimane prima dell'assemblea dei membri. Tali proposte devono essere formulate e motivate per iscritto. Il consiglio direttivo della cassa le sottopone quindi all'assemblea dei membri.
2. L'assemblea dei membri non può decidere in merito a proposte tardive o presentate direttamente all'assemblea dei membri e che non fanno parte dell'ordine del giorno.

Articolo 12 Competenze dell'assemblea dei membri / delibere

1. Nomina degli scrutatori
2. Approvazione del verbale
3. Approvazione del rapporto aziendale
4. Approvazione dei conti d'esercizio annuali con il rapporto di controllo
5. Scarico agli organi responsabili
6. Approvazione e modifica degli statuti della cassa assegni familiari
7. Nomina dei revisori interni e di un supplente
8. Delibere relative alle proposte
9. Ammissione ed esclusione di associazioni fondatrici
10. Scioglimento e liquidazione della cassa
11. Revoca di un membro del consiglio direttivo della cassa per motivi importanti

Il consiglio direttivo della cassa

Articolo 13 Composizione del consiglio direttivo della cassa / durata del mandato

1. In linea di principio, il consiglio direttivo della cassa assegni familiari è composto dagli stessi rappresentanti della PROMEA cassa di compensazione. I seggi sono ripartiti tra le associazioni fondatrici; a ogni associazione spetta un seggio. Per ogni 1000 membri, l'associazione fondatrice ha diritto a un seggio supplementare. L'elezione dei membri del consiglio direttivo della cassa avviene tramite la rispettiva associazione fondatrice.
2. Il consiglio direttivo della cassa si costituisce autonomamente (art. 102, cpv. 1 OAVS).
3. I membri del consiglio direttivo della cassa sono eletti per una durata di tre anni. La rielezione è possibile.
4. Il consiglio direttivo della cassa può deliberare se almeno la metà dei membri partecipa alla riunione. I membri del consiglio direttivo non possono essere rappresentati da altre persone.
5. Ogni membro del consiglio direttivo della cassa dispone di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente conta doppio.
6. Un membro del consiglio direttivo della cassa può essere revocato per motivi importanti dall'assemblea dell'associazione. Per altri motivi può essere revocato soltanto dall'associazione fondatrice che lo aveva eletto.
7. In deroga al punto 1, ai sensi di una disposizione transitoria, i membri del consiglio in carica al momento della revisione degli statuti permangono nel consiglio direttivo. Nel caso di dimissioni di membri del consiglio direttivo, i quali rimangono in carica in base a queste disposizioni transitorie, vi è la possibilità di una nuova elezione soltanto quando le disposizioni di cui al punto 1 sono nuovamente applicate.

Articolo 14 Diritto all'informazione del consiglio direttivo della cassa

I membri del consiglio direttivo della cassa possono, con il consenso dell'intero consiglio direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sulle attività e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati documenti.

Articolo 15 Obblighi del consiglio direttivo della cassa

1. Il consiglio direttivo della cassa ha l'obbligo di mantenere il segreto sulle proprie constatazioni.
2. Nei confronti delle associazioni fondatrici, i membri del consiglio direttivo della cassa sono responsabili di una fedele esecuzione dei loro doveri.

Articolo 16 Competenze del consiglio direttivo della cassa

1. Il consiglio direttivo della cassa esercita una funzione di vigilanza sulla direzione della cassa assegni familiari.
2. Il consiglio direttivo della cassa ha i seguenti compiti:
 - 2.1 Convocazione dell'assemblea dei membri in conformità agli articoli 9 e 10 di questi statuti
 - 2.2 Costituzione del consiglio direttivo, in particolare elezione del(la) presidente e del(la) vicepresidente
 - 2.3 Organizzazione interna della cassa
 - 2.4 Istituzione di agenzie

- 2.5 Costituzione di commissioni e determinazione delle loro competenze
- 2.6 Nomina e revoca del gerente della cassa e del suo sostituto
- 2.7 Designazione dell'organo incaricato delle revisioni della cassa
- 2.8 Approvazione del rapporto aziendale e dei conti annuali sottoposti all'attenzione dell'assemblea dei membri

- 2.9 Determinazione degli assegni
- 2.10 Determinazione dei contributi
- 2.11 Approvazione del preventivo delle spese d'amministrazione
- 2.12 Regolamentazione del diritto di firma
- 2.13 Approvazione del regolamento e della strategia d'investimento
- 2.14 Esame dei rapporti di revisione, nonché trattamento dei vizi in essi contenuti
- 2.15 Determinazione delle indennità destinate agli organi dell'associazione
- 2.16 Approvazione di istruzioni amministrative vincolanti per i membri
- 2.17 Elaborazione e approvazione del regolamento della cassa
- 2.18 Proposta all'assemblea dei membri riguardante lo scioglimento e la liquidazione della cassa assegni familiari
- 2.19 Acquisto, vendita e aggravio ipotecario di fondi immobiliari (immobili ecc.)
- 2.20 Trattamento definitivo di ricorsi in quei casi degli art. 3 e 4 di questi statuti, che non sono di competenza di un tribunale ordinario delle assicurazioni sociali.

Articolo 17 Convocazione del consiglio direttivo della cassa

1. Il presidente convoca il consiglio direttivo della cassa almeno una volta all'anno. Egli ha pure l'obbligo di convocare il consiglio direttivo, se richiesto da un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione deve avvenire in forma scritta e con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione. In caso contrario, per essere valide, le decisioni necessitano dell'accordo unanime di tutti i membri del consiglio direttivo della cassa. Le riunioni del consiglio direttivo della cassa possono svolgersi anche come conferenze telefoniche o videoconferenze.

Il comitato del consiglio direttivo

Articolo 18 Composizione e compiti del comitato del consiglio direttivo

1. Il comitato del consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri ed è identico a quello della PROMEA cassa di compensazione.
2. È diretto dal presidente del consiglio direttivo della PROMEA cassa assegni familiari.
3. Il comitato del consiglio direttivo affianca il consiglio direttivo e il gerente della cassa a titolo consultivo nelle operazioni correnti e prende decisioni nell'ambito delle competenze conferite dal consiglio direttivo.
4. Il comitato del consiglio direttivo predispose le operazioni per conto del consiglio direttivo ed è convocato secondo le necessità.
5. Il comitato del consiglio direttivo approva la strategia d'investimento per conto del consiglio direttivo della cassa.
6. Il comitato del consiglio direttivo viene eletto dal consiglio direttivo della cassa per un periodo di tre anni. Non vi è limitazione della durata del mandato.

Il gerente della cassa

Articolo 19 Requisiti personali del gerente della cassa

1. Il gerente della cassa dev'essere cittadino svizzero.
2. Il gerente della cassa e il suo sostituto non possono essere in un rapporto di dipendenza con una delle associazioni fondatrici.

Articolo 20 Competenze / compiti particolari del gerente della cassa

1. Il gerente della cassa dirige le attività e gli uffici della cassa, per quanto non siano di competenza del consiglio direttivo. Egli sottopone correntemente al consiglio direttivo le operazioni che sono di competenza di quest'ultimo.
2. Il gerente della cassa deve presentare ogni anno al consiglio direttivo il rapporto aziendale e i conti annuali.
3. Il gerente della cassa ha in particolare i seguenti compiti:
 - 3.1 Incasso dei contributi e pagamento degli assegni
 - 3.2 Controllo dei conteggi da inoltrare da parte dei membri
 - 3.3 Applicazione delle procedure di intimazione e di esecuzione
 - 3.4 Designazione dei datori di lavoro da controllare
 - 3.5 Redazione del rapporto e dei conti annuali
 - 3.6 Rapporti con le autorità di vigilanza cantonali e federali e con i vari uffici competenti, compresa la stesura dei rispettivi rendiconti
 - 3.7 Implementazione della strategia d'investimento

Agenzie della cassa

Articolo 21 Compiti delle agenzie

1. Le agenzie possono essere istituite secondo le necessità.
2. Il consiglio direttivo ne determina l'organizzazione e i compiti.

Ufficio di revisione

Articolo 22 Ufficio di controllo / mandato di revisione / compito

1. Fanno parte dell'ufficio di revisione l'ufficio di revisione esterno, il medesimo della PROMEA cassa di compensazione, nonché due revisori interni e un sostituto, nominati dall'assemblea dei membri.
2. L'ufficio di revisione esterno controlla la cassa conformemente alle disposizioni della LAVS concernenti gli "altri compiti conferiti".

Finanze

Articolo 23 Prestazioni contributive / contributi

1. Per la copertura dei costi derivanti dal pagamento degli assegni e delle indennità, nonché per l'amministrazione e la costituzione di fondi di riserva per la cassa assegni familiari e la cassa indennità complementari all'IPG CIM, la cassa assegni familiari riscuote dai suoi membri i contributi necessari. I fondi riserva devono corrispondere in modo adeguato alle prestazioni da versare a livello svizzero.
2. I contributi sono calcolati in percentuale della somma salariale assoggettata all'AVS. I tassi percentuali sono fissati annualmente dal consiglio direttivo.
3. Il consiglio direttivo può, ai sensi dell'art. 3, punti 3 e 4 di questi statuti, differenziare i contributi dei membri delle singole associazioni fondatrici, secondo l'entità delle prestazioni da loro rivendicate.

Articolo 24 Diritto agli assegni

Hanno diritto agli assegni familiari tutti i salariati alle dipendenze di un datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi, nonché le persone con attività lucrativa indipendente e le persone senza attività lucrativa. Il diritto agli assegni è stabilito in base alle disposizioni della LAFam, nonché alle legislazioni cantonali.

Articolo 25 Indennità per assenze / assegni di nascita facoltativi

1. La cassa assegni familiari rimborsa ai datori di lavoro di associazioni fondatrici con contratti collettivi di lavoro tutte le indennità per assenze giustificate indicate nel rispettivo contratto collettivo di lavoro e versate al dipendente fino al massimo del salario assicurato dalla Suva. Ciò tuttavia soltanto in presenza di una tale copertura assicurativa.
2. Nei cantoni in cui non è previsto un diritto legale a un assegno di nascita, la cassa assegni familiari versa ai membri delle associazioni fondatrici che hanno assicurato queste prestazioni un assegno di nascita facoltativo, il cui ammontare è stabilito dal consiglio direttivo (art. 16, punto 2.9 di questi statuti). Le associazioni fondatrici con contratti collettivi di lavoro devono aver assicurato l'assegno di nascita facoltativo.

Articolo 26 Diritto al salario in caso di decesso

In caso di decesso di un dipendente, il salario dovuto secondo il contratto collettivo di lavoro e l'art. 338 CO, viene rimborsato al datore di lavoro fino all'importo massimo assicurato dalla Suva. Tuttavia, tale rimborso può essere concesso soltanto se sono adempiute le premesse fissate nel contratto collettivo di lavoro, rispettivamente nell'art. 338 CO, e se le associazioni fondatrici hanno assicurato queste prestazioni.

Articolo 27 Cassa indennità complementari all'IPG (CIM)

Se singole associazioni fondatrici o singole associazioni e sezioni cantonali e regionali sono affiliate alla CIM, la cassa assegni familiari rimborsa la differenza tra le prestazioni dell'indennità legale per la perdita di guadagno (IPG) e le indennità secondo il contratto collettivo di lavoro, in ogni caso però non più del salario massimo assicurato secondo la Suva, ai datori di lavoro e ai affiliati per i/le loro dipendenti durante il servizio nell'armata svizzera in tempo di pace, nella Croce rossa, nel servizio civile e di protezione, come pure per la partecipazione a corsi federali o cantonali per quadri di gioventù e sport e per quadri dei giovani tiratori, e ciò per ogni giorno del corso, per il quale ricevono un'indennità giornaliera o un soldo di funzione, nonché durante il periodo in cui percepiscono le indennità in caso di un congedo di paternità.

Articolo 28 Esenzione dalle prestazioni secondo i contratti collettivi di lavoro

Datori di lavoro di associazioni fondatrici con contratti collettivi di lavoro possono chiedere l'esonero dalle prestazioni secondo gli art. 24 - 26 mediante domanda scritta se la loro somma salariale annua supera CHF 4 milioni oppure in presenza di circostanze particolari. Un'esenzione può avvenire soltanto all'inizio di un anno civile. Con ciò perdono il diritto alle prestazioni secondo gli art. 24 - 26 di questi statuti. A una richiesta di un nuovo assoggettamento può essere dato seguito al più presto dopo cinque anni.

Articolo 29 Contributi alle casse cantonali di compensazione

I contributi alle casse di compensazione cantonali e simili, p.es. per il versamento di assegni familiari alle persone con attività lucrativa indipendente, fondi di formazione professionale ecc., vengono conteggiati dalla cassa ai membri dei rispettivi cantoni.

Articolo 30 Spese d'amministrazione

Nessun contributo per le spese d'amministrazione viene prelevato o versato.

Articolo 31 Responsabilità

La cassa assegni familiari risponde solo con il proprio patrimonio per gli impegni assunti. Una responsabilità personale degli organi, dei membri o delle associazioni fondatrici oltre il pagamento dei contributi è esclusa. Restano riservate disposizioni cantonali più estese.

Conteggi e intimazioni / prescrizione

Articolo 32 Disposizioni relative ai conteggi e alle intimazioni

I conteggi e le intimazioni, la regolamentazione degli interessi di mora e compensativi, nonché i controlli dei datori di lavoro avvengono in conformità alle disposizioni della LAVS, nonché della LPGGA, laddove le disposizioni cantonali lo prevedono.

Articolo 33 Prescrizione

La prescrizione di crediti per contributi dovuti nei confronti dei membri è stabilita nelle disposizioni della LAVS.

Le pretese dei membri riguardanti gli assegni familiari cadono in prescrizione dopo cinque anni a partire dalla fine del mese per il quale le prestazioni erano dovute.

Contenzioso

Articolo 34 Ricorsi

1. Gli interessati possono interporre ricorso o reclamo contro le decisioni della cassa assegni familiari entro 30 giorni. La decisione deve menzionare l'ufficio competente a cui inoltrare il ricorso.
2. Le sentenze delle autorità cantonali di ricorso e le decisioni che sono passate in giudicato costituiscono un titolo di rigetto ai sensi dell'art. 80 LEF, se hanno quale oggetto pretese finanziarie della cassa assegni familiari.
3. Se un datore di lavoro o una persona con attività lucrativa indipendente causa un danno violando, intenzionalmente o per negligenza grave, delle prescrizioni, deve risarcirlo alla cassa assegni familiari in applicazione per analogia dell'art. 52 LAVS.

Articolo 35 Diritto cantonale

In ogni caso è garantita l'applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi cantonali vigenti, che superano quelle previste dalla LAFam.

Articolo 36 Diritto complementare

Se i presenti statuti e il regolamento della cassa non contengono prescrizioni di tenore diverso, fanno stato, per analogia, le disposizioni della LAVS e della LPGa, laddove le disposizioni cantonali lo prevedono.

Altre disposizioni

Articolo 37 Pubblicazioni

La convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee dei membri sono inviati direttamente a tutti i membri della cassa assegni familiari. I membri che si sono annunciati tempestivamente ricevono la documentazione completa. I membri che non partecipano all'assemblea dei membri ricevono la documentazione completa dietro richiesta.

Articolo 38 Modifica degli statuti

Modifiche o complementi degli statuti possono essere decisi solo dall'assemblea dei membri, con la maggioranza di due terzi dei voti validi, espressi dai membri partecipanti. Delibere relative a modifiche degli statuti mediante circolazione degli atti sono, secondo l'articolo 8, escluse.

Articolo 39 Scioglimento

1. Lo scioglimento della cassa assegni familiari dev'essere deciso dall'assemblea dei membri a scrutinio segreto. Per lo scioglimento è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti validi espressi, ma comunque almeno 200 voti.
2. In caso di scioglimento della cassa assegni familiari, l'assemblea dei membri decide in merito all'impiego a destinazione vincolata di un eventuale capitale dell'associazione, tenendo conto delle disposizioni cantonali.

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea dei membri del 26 agosto 2021 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2022. Sostituiscono gli statuti del 31 agosto 2017, validi dal 1° gennaio 2017.

PROMEA cassa assegni familiari

Toni Merkle
Presidente

Hannes Vifian
Vicepresidente